



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano**

Il Tribunale di Torino, Sezione Terza Penale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Alessandra Cecchelli, all'udienza del 20.4.2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

M. nato il (omissis) a Torino -Residente in Torino via (omissis) – domicilio eletto presso il difensore -

assistito d'ufficio dall'avv. CAVALLO Luca del foro di Torino

libero presente

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 612 bis c.p., perché con condotte reiterate minacciava e molestava B. e N. - soggetti legati da relazione affettiva - in modo da cagionare ai predetti un perdurante e grave stato di ansia e di paura ingenerando un fondato timore per l'incolumità propria e del compagno costringendo gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita, e segnatamente a porre a protezione del proprio appartamento sito in Torino v (omissis) un'inferriata ed una telecamera davanti alla porta di ingresso, e profferendo nei confronti del B. con fare intimidatorio le seguenti espressioni *“Voi non siete nessuno, non sapete contro chi vi state mettendo per voi da ora cominciano i guai, vi faccio trovare un po' di divise girare per casa”* e in altra circostanza la frase *“scendi giù frocio di merda che ti spacco la faccia”* e anche *“bisogna bloccarli quei due ricchioni su, per le scale e massacrarli di botte”* e ancora *“sti due froci se ne devono andare via di qui con le buone o con le cattive!”*.

In Torino tra il periodo estivo del 2013, e il 22 e 23.06.2014

Identificate le parti civili in:

B. e N. Mattia, domiciliati ex art. 33 disp. att. c.p.p. c/o il difensore avv. Anna Clorinda RONFANI del Foro di Torino

conclusioni delle parti:

PM: affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto e condannarsi alla pena finale di 8 mesi di reclusione;

PC: riconoscersi la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi alle pene di legge, al risarcimento dei danni, al pagamento di provvisoria provvisoriamente esecutiva come da conclusioni scritte depositate con la nota spese – eventuale sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisoria

DIFESA: assoluzione ex art. 530 c.p.p. in subordine minimo della pena, generiche, doppi benefici di legge.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto del 24.2.2015 il Gup di Torino disponeva il giudizio per l'imputato in ordine al reato in epigrafe indicato.

Alla prima udienza del 9.7.2015, generalizzato l'imputato, veniva aperto il dibattimento con ammissione delle prove e rinvio per l'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale le parti concludevano come sopra.

Premessa

I fatti oggetto del presente procedimento scaturiscono dalla querela che B. ha sporto presso il Corpo di Polizia Municipale di Torino il 21.6.2014 nei confronti di M., all'indomani della aggressione subita da N., compagno del B., quale ultimo episodio di violenza e minaccia subito dai due all'interno del condominio di via (omissis) di Torino, dove, nel dicembre del 2012, decidevano di andare a vivere. Seguiva un'integrazione del 26.6.2014, per ulteriori episodi subiti a partire dal giorno della predetta querela.

Da quanto emerso in sede d'istruttoria dibattimentale, la vicenda deve essere inserita in un più ampio contesto di contrasti condominiali (pacificamente emerso ed ammesso), aggravati dal pesante clima di intimidazioni, subito dalla coppia omosessuale sin dal momento dell'insediamento nell'appartamento di via (omissis), acquistato dal B. proprio al fine di avviare con il N. le basi di una duratura convivenza.

Tanto si premette al fine di evidenziare da subito che oggetto del processo (e della presente motivazione) non sono le ragioni condominiali del contrasto, né il generale clima intimidatorio instaurato contro i due conviventi, anche in ragione della loro omosessualità, ma i comportamenti esclusivamente addebitati all'imputato (per come descritti nel capo d'imputazione) e la loro qualificazione in termini di atti persecutori.

A tal fine si darà di seguito conto delle risultanze emerse nel corso del dibattimento in ordine alla condotta contestata, previe sintetiche osservazioni

sull'inquadramento della fattispecie, necessarie per contestualizzare giuridicamente il comportamento tenuto dall'imputato.

Gli atti persecutori di cui all'art. 612 bis cp

Il delitto di atti persecutori, meglio conosciuto come stalking, è stato introdotto, come noto, con il D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito con la L. 23.4.2009, n. 38, che ha inserito nel tessuto del codice penale l'art. 612 bis c.p.. Tale scelta legislativa, che segue una linea di tendenza già emersa in Stati extraeuropei ed europei, viene operata dal legislatore per dare una risposta sanzionatoria autonoma ad un fenomeno in costante crescita. Antecedentemente alla novella del 2009, infatti, le ipotesi di stalking erano punite attraverso differenti fattispecie, tipizzate all'interno del codice penale, quali la molestia, l'ingiuria, la violenza privata, le lesioni, purché presentassero gli elementi tipici di tali reati. L'introduzione della nuova fattispecie delittuosa di "atti persecutori", tuttavia, appariva quanto mai necessaria sia a causa delle oggettive difficoltà che si incontravano nel fronteggiare il fenomeno dello stalking con le predette norme (le fattispecie applicabili, antecedentemente al 2009, erano di poco conto, quantomeno nei casi in cui lo stalker non aveva ancora trasmodato verso le sequenze più violente della sua condotta: in particolare, all'ipotesi base di stalking era applicabile il solo art. 660 c.p.), sia per l'obiettiva consistenza del fenomeno stesso, riconosciuta dai criminologi.

La normativa italiana in materia è poi stata aggiornata con l'emanazione del D.L. 1.7.2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2013, n. 94 e, soprattutto, con l'emanazione del D.L. 14.8.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119 (sulla c.d. violenza di genere). Tendenzialmente, nel relazionarsi con i consociati, lo stalker si comporta con modalità tipiche, volte a perseguire la vittima, che diventa per lui un oggetto ossessivo, insinuandosi nella vita privata della medesima, fino a scardinarne gli ordinari equilibri esistenziali. Da qui la necessità di punire le condotte persecutorie idonee a turbare le normali abitudini di vita, o a provocare uno stato di ansia o di paura, tale da ingenerare nella vittima un grave disagio psichico o fisico, o a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, anche, ovviamente, nell'ambito di una coppia di fatto. Tale assunto è ormai pacifico nella giurisprudenza di merito, la quale ha precisato che il reato di "stalking" di cui all'art. 612 bis c.p. è caratterizzato da ripetute condotte finalizzate alla molestia con l'effetto di provocare, nella vittima, disagi psichici, timore per la propria incolumità e quella delle persone a lui care, pregiudizio per le abitudini di vita¹. Per concludere, si evidenzia che la norma in analisi è stata introdotta nell'ambito dei delitti contro la persona (libro II, titolo XII), e in particolare dei delitti contro la libertà morale (capo III, sezione III), il cui oggetto di tutela è tradizionalmente individuato nel diritto che ciascun individuo ha di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi motivazionali autonomi. La Corte costituzionale ha escluso che la norma incriminatrice violi il principio di determinatezza della

¹ Cfr. ex pluribus T. Bari, 6.4.2009; sul punto v. anche T. Bari, 5.4.2012.

fattispecie ex art. 25 Cost². Il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è da ritenersi plurioffensivo; esso, infatti, tutela non solo la libertà morale della persona, ma, anche, la tranquillità della stessa, e vorremmo dire la "serenità psicologica". La fattispecie in esame, inoltre, tutela anche la salute psico-fisica della vittima; tale assunto è confermato dal dettato normativo dell'art. 612 bis c.p., il quale richiede, tra le varie ipotesi, che la condotta sia realizzata in modo da cagionare un grave stato di ansia e di paura. La tutela penale, infine, si spinge sino ad includere i beni giuridici della vita e dell'incolumità individuale, visto che la condotta dello stalker può essere tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva e visto che, non di rado, lo stalking si manifesta come un "crescendo", che, partendo da episodi innocui, può sfociare nella violenza, fino, seppur non frequentemente, in brutali omicidi. Va peraltro rilevato che non è necessaria la lesione cumulativa di detti beni giuridici, poiché anche la lesione di uno di essi è sufficiente a determinarne l'offensività. Nel delitto in analisi, soggetto attivo può essere "chiunque". Anche il soggetto passivo, cioè colui che subisce l'esecuzione del reato, è indicato con un'espressione priva di carattere selettivo: "taluno" è il generico destinatario delle condotte tipizzate dal legislatore. La scelta del legislatore di non precisare le qualità dei soggetti coinvolti è condivisibile; non esiste, infatti, una sola tipologia di autore di atti persecutori, ma ne esistono diverse, così come diverse sono le tipologie di vittima, come dimostra anche il fatto di cui qui ci si occupa, diverso dai più comuni casi di stalking. La struttura oggettiva del reato in parola è incentrata sulla reiterazione di condotte di minaccia o di molestia e sulla previsione di correlati effetti psichici quali ansia, paura o timore suscitati nella vittima fatta oggetto degli atti persecutori, anche se le esigenze peculiari dello stalking possono legittimare interpretazioni lievemente differenti di tali condotte. Ed, infatti, la giurisprudenza ha anche di recente evidenziato che integra il delitto di atti persecutori il sorvegliare o il farsi comunque notare, anche saltuariamente, nei luoghi di abituale frequentazione dalla persona offesa, indipendentemente dal fatto che la stessa si trovi presente o assista a tali comportamenti, nonché il porre in essere una condotta minacciosa o molesta nei confronti di soggetti diversi dalla vittima, ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne indirettamente le abitudini di vita così da determinare, quale conseguenza voluta, l'impossibilità o, comunque, la difficoltà per la persona offesa di frequentare un determinato luogo. (Sez. 3, n. 1629 del 06/10/2015 - dep. 18/01/2016, V, Rv. 26580901). Tale aspetto, come si vedrà in seguito, assume particolare rilevanza nel caso di specie per inquadrare le condotte poste in essere dall'imputato complessivamente considerate, al di là ed oltre i singoli episodi a cui le vittime abbiano assistito direttamente. Il delitto in parola, come noto, è un reato abituale³. Il delitto non è, pertanto, configurabile in presenza di un'unica, per

² C. Cost. 11.6.2014, n. 172.

³ Tale assunto è confermato, ormai, anche dalla giurisprudenza di legittimità (C. pen., Sez. III, 7.3.2014, n. 23485) e di merito (T. Mantova, 18.8.2009; T. Milano, 17.4.2009; T. Firenze, 22.10.2012).

quanto grave, condotta di molestie e minaccia⁴, mentre è irrilevante il fatto che, all'interno del periodo di vessazione, la persona offesa abbia avuto transitori momenti di "serenità" nei rapporti con lo stalker⁵. La condotta va, inoltre, valutata nella sua articolazione complessiva, tant'è che condotte in sé non punibili autonomamente possono invece presentarsi rilevanti ai fini dell'integrazione del reato⁶.

La scelta legislativa di ricorrere, nella costruzione normativa, alla particella disgiuntiva "o" tra l'azione di minacciare e quella di molestare lascia chiaramente intendere che si tratta di condotte alternative: è sufficiente cioè che sussistano delle minacce o delle molestie (le une alternativamente alle altre), non essendo, infatti, necessaria la presenza di entrambe. Per minaccia si intende la prospettazione ad altri di un male futuro ed ingiusto, la cui verifica dipende dalla volontà dell'agente⁷. Per molestia deve intendersi tutto ciò che viene ad alterare dolosamente, fastidiosamente e importunamente, in modo immediato o mediato, lo "stato psichico" di una persona⁸. Ciò posto, per comprendere il reale significato che dette nozioni assumono nell'ambito della fattispecie di stalking si precisa che appare necessario contestualizzare il fatto tenendo conto, in particolare, della sua proiezione e della sua idoneità lesiva in rapporto agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice in analisi. Le nozioni di minaccia e di molestia, elaborate con riferimento ad altre fattispecie, infatti, possono - come detto - non combaciare perfettamente con quelle valide nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. Nel contesto che riguarda il presente processo, deve, dunque, necessariamente tenersi conto del clima di odio e ritorsione scatenato dall'imputato nel contesto conflittuale condominiale, a seguito del quale sono apparse le gravissime scritte in ascensore dirette contro la coppia omosessuale, di cui si dirà meglio più avanti. In tal senso si richiama una recente sentenza della C. pen., Sez. V, 5.3-10.7.2015, n. 29826, che ha ribadito come integri il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. la reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare negativamente la vita sessuale dei medesimi a soggetti estranei; e ancora, il reato è stato ravvisato anche nella condotta del condòmino consistente nell'abbandono di escrementi davanti alle porte di ingresso delle abitazioni, nel danneggiamento di autovetture, nel versamento di acido muriatico nei locali comuni, nell'immissione di suoni ad alto volume, nella pronuncia di epiteti gravemente ingiuriosi e nell'inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali (C. pen., Sez. V, 9.4.2014, n. 26589). Va altresì evidenziato che non si può dire a priori quale sia il numero di condotte (minacce o molestie) richieste ai fini della integrazione del reato; esso, infatti, deve essere individuato dal giudice facendo riferimento al caso concreto che è chiamato a giudicare, in base al contesto processualmente configuratosi, fermo restando che, secondo la S.C., ad esempio, integrano il delitto di atti persecutori, di cui all'art.

⁴ C. pen., Sez. V, 24.9.2014, n. 48391.

⁵ C., Sez. V, 16.9.2014, n. 5313; C. pen., Sez. V, 17.6.2014, n. 41040.

⁶ C. pen., Sez. V, 23.4.2014, n. 37448.

⁷ Cfr., ex pluribus, C. pen., Sez. V, 12.5.2010, n. 21601.

⁸ Cfr., ex pluribus, C. pen., Sez. V, 27.9.2007, n. 40748; C. pen., Sez. I, 24.3.2005, n. 19718.

612 bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice⁹. Non ogni singola condotta, di quelle reiterate, deve inoltre di per sé cagionare l'evento, ma esso, viceversa, deve essere frutto dell'insieme delle singole condotte poste in essere dal reo, tenuto conto anche della amplificazione che alle medesime viene conferita, come nel caso di specie, dal generale clima di odio ed intimidazione vissuto dalla vittima. Ai fini della configurazione del delitto in parola, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, ovvero: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) costrizione della vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita»¹⁰. Va subito precisato che nel caso di specie la verifica di tutti e tre gli eventi non può essere messa in discussione alla luce delle testimonianze rese, della documentazione versata in atti e, in definitiva, dall'epilogo della vicenda, che si è concluso con la effettiva estromissione della coppia dal contesto condominiale (e addirittura con la rottura del rapporto all'interno della medesima). L'evento (o gli eventi) deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio (come nel caso dell'aggressione subita il giorno prima della presentazione della querela), in quanto dalla reiterazione degli atti deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (C. pen., Sez. V, 5.11.2014, n. 51718). Poiché, come già accennato, gli eventi suddetti sono previsti in forma alternativa, ai fini della consumazione del reato sarà sufficiente che se ne verifichi uno soltanto (mentre il reato rimane unico anche nel caso in cui si realizzino contemporaneamente più eventi)¹¹. Venendo all'analisi del

⁹ C. pen., Sez. V, 10.7.2014, n. 48690; C. pen., 11.1.2011, n. 7601; C. pen., Sez. V, 12.1.2010, n. 6417; contra T. Roma, Sez. V, 4.2.2010, n. 3181.

¹⁰ Tale assunto è confermato anche dalla S.C., la quale ha precisato che: «il reato di stalking, previsto e punito dall'art. 612 bis c.p., costituisce un reato di evento e di danno; l'evento, in relazione ai connotati tipici del delitto in esame, è di tipo psichico e consiste nel turbamento dell'equilibrio mentale di una persona le cui conseguenze sono costituite, alternativamente, ma eventualmente anche cumulativamente: a) nel grave e perdurante stato di ansia e paura cagionato alla persona offesa; b) nel timore di danni a sé stessa o a persona vicina; c) nel cambiamento delle proprie abitudini di vita» (C. pen., Sez. V, 28.2.2012, n. 14391). Il delitto è stato ritenuto sussistente, come sopra già ricordato, anche in un caso di reiterata redazione e ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare due coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare negativamente la vita sessuale dei medesimi a soggetti estranei (C. pen., Sez. V, 5.3-10.7.2015, n. 29826).

¹¹ Il delitto in analisi, infatti, è un reato a fattispecie alternative (o a più fattispecie), ciascuna delle quali è idonea ad integrarlo (C. pen., Sez. V, 22.6.2010, n. 34015). Il delitto differisce dai reati di molestie e di minacce per la produzione di un evento di "danno" o, in alternativa, di un evento di "pericolo" (C. pen., Sez. III, 16.1.2015, n. 9222).

concetto di «perdurante e grave stato di ansia o di paura», va evidenziato che lo stesso non deve essere riferito necessariamente ad uno stato patologico, addirittura clinicamente accertato, bensì è sufficiente che lo stesso sia posto in relazione a conseguenze sullo stato d'animo della persona offesa - quale il sentimento di esasperazione e di profonda prostrazione, conseguenza di una vessazione continua che abbia sostanzialmente comportato un mutamento nella condizione di normale stabilità psicologica del soggetto (T. Milano, 17.4.2009)¹². E, soprattutto, lo stato di ansia e di timore per la propria incolumità è ravvisabile ogni qual volta il comportamento incriminato abbia avuto un effetto così destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, come nel caso di specie, a prescindere da eventuali problemi pregressi sul piano psicologico di cui questa abbia sofferto (C. pen., Sez. V, 26.6.2015, n. 45184). Da evidenziare, specie in relazione al caso qui trattato, come la prova dell'evento del delitto (in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura) debba essere certo ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ma questi sono pacificamente ricavabili, comunque, già in base alle dichiarazioni della stessa vittima del reato e dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata¹³. Per quanto riguarda il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, di certo lo stesso appare sussistente quando, come nel caso di specie, sia basato su degli elementi idonei a condurre in detto stato psicologico qualsiasi soggetto dotato di un normale equilibrio emotivo. E' importante sottolineare, poi, che il reato in analisi non è da escludere nel caso in cui la vittima sia particolarmente impressionabile da un punto di vista psicologico e il soggetto attivo sia consapevole di detta condizione soggettiva del soggetto passivo, aspetti, questi, che, di contro, aggravano la condotta tenuta e non certo la scriminano.

Per ciò che attiene, infine, al significato della locuzione «*persona legata da relazione affettiva*», si ritiene che la stessa debba essere intesa nel senso più ampio possibile, senza astratte delimitazioni temporali, sessuali o di “rilevanza” del coinvolgimento sentimentale, dunque anche a prescindere dal rapporto di convivenza o di stabilità del rapporto medesimo, che, oltre a non consentire un'adeguata protezione dei beni giuridici che la norma intende tutelare, avrebbero il limite di confinare il rapporto penalmente rilevante in categorie completamente

¹² Dello stesso avviso è anche la S.C., la quale ha precisato che «il grave e perdurante stato di turbamento emotivo è idoneo ad essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612 bis c.p., la cui sussistenza non dipende dall'accertamento di uno stato patologico, rilevante solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni» (C. pen., 1.12.2010, n. 8832).

¹³ C. pen., Sez. VI, 14.10.2014, n. 50746; C. pen., Sez. V, 10.7.2014, n. 41182. Lo stato d'ansia e di paura richiesto dall'art. 612-bis c.p. deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente (C. pen., Sez. V, 14.4-6.7.2015, n. 28703).

avulse dall'esperienza affettiva, con l'ulteriore effetto negativo di restringere gli ambiti della tutela in modo del tutto arbitrario; del resto, la *ratio* dell'art. 612 bis cp è proprio quella di conferire protezione laddove tale scopo non appariva adeguatamente raggiunto ricorrendo all'art. 572 cp¹⁴ e, quindi, a prescindere dall'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. Del resto, il reato di maltrattamenti familiari è un reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi ricopra un "ruolo" nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di "autorità" o peculiare "affidamento" nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p., mentre il reato di atti persecutori è un reato contro la persona e in particolare contro la libertà morale, che può essere commesso da chiunque con atti di minaccia o molestia reiterati (reato abituale) e che non presuppone l'esistenza di interrelazioni soggettive specifiche. Peraltro, la locuzione "relazione affettiva" è identica nell'ipotesi aggravata di cui al comma 2 dell'art. 612 bis cp, e qui viene pacificamente intesa come relazione di carattere sentimentale, a prescindere dal fatto che vi sia stata o meno convivenza. E appare del tutto distonico, quindi, restringere il concetto quando si tratta di tutelare la persona offesa e ampliarlo solo quando si tratta di applicare aumenti di pena¹⁵.

Le testimonianze

Poste queste necessarie premesse e passando all'analisi delle testimonianze, la disamina inizia con le dichiarazioni rese dalle persone offese, che hanno ricostruito in dibattimento, con un racconto lucido, coerente e pienamente attendibile, le vicende di cui sono state vittime, a ben vedere molto più ampie di quelle descritte nel capo di imputazione.

B., ripercorrendo gli eventi occorsi nel condominio di Via (omissis), ha fornito un quadro preciso di quanto accaduto e contestato. Impiegato presso il dipartimento di prevenzione come UPG della ASL1 nel settore igiene e sicurezza alimentare, ha deciso di acquistare l'appartamento in questione nel novembre del 2012, trasferendovi la residenza nel dicembre del medesimo anno; lì è iniziata la convivenza con quello che era allora il suo compagno, N., con l'intenzione precisa di fissare in quel luogo la stabile dimora del nucleo familiare da loro costituito; ne sono prova gli ingenti investimenti effettuati per l'acquisto e la sistemazione dell'abitazione; i due vivevano apertamente la loro relazione che è, quindi, apparsa subito evidente ai condomini, i quali, infatti, sin dall'inizio (e ancor prima dell'insediamento) iniziavano ad avere atteggiamenti insofferenti, manifestati già

¹⁴ Art. 572 cp applicabile, comunque, non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (C. pen., Sez. VI, n. 31121 del 18/03/2014 - dep. 15/07/2014, C., Rv. 26147201).

¹⁵ E' configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) anche in presenza di relazione affettiva definitivamente cessata con la persona offesa (Sez. 6, n. 24575 del 24/11/2011 - dep. 20/06/2012, Frasca, Rv. 25290601).

in occasione dei lavori di ristrutturazione. Ma i primi, più rilevanti, segnali di una situazione particolarmente tesa, giunti pochi mesi dopo il trasferimento dei due nell'abitazione, si sono concretati in ben più gravi atteggiamenti di intimidazione, con atti di vandalismo alla autovettura e scritte offensive apparse in ascensore riguardanti, appunto, l'orientamento sessuale della coppia omosessuale (l'unica presente nel condominio). B. dà atto dei contrasti insorti per questioni condominiali, soprattutto il presunto mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell'imputato. Fatto, questo, che, lungi dal giustificare condotte reattive del medesimo contro le persone offese, può al più costituire ulteriore movente dei comportamenti contestati, ed è comunque estraneo, per quanto sopra già precisato, all'ambito di valutazione del presente procedimento. A seguito del clima da subito instauratosi, dunque, B. e N. decidono di porre a protezione del proprio appartamento un'inferriata ed una telecamera davanti alla porta di ingresso. I primi insulti, diretti alla volta della coppia, sono pervenuti dalla moglie e dalla figlia dell'imputato, con frasi del tipo *"ricchioni... siete merda... froci... andate a fare i pompini..."* e simili. Successivamente, è stato l'imputato in prima persona a porre in essere condotte minacciose, fermando ripetutamente in strada i due e proferendo frasi intimidatorie del tipo *"voi non sapete contro chi vi state mettendo... voi non siete niente... non contate niente... vi faccio trovare un po' di divise girare per casa... per voi ora cominciano i guai"*. A seguito di uno dei tanti alterchi, in una occasione, l'imputato ha citofonato all'appartamento della coppia (fatto ammesso anche dall'imputato), invitando B. a scendere e proferendo la frase: *"scendi giù ricchione di merda che ti spacco la faccia"*. In questo contesto, altri condomini sono stati scorti, insieme al M., a conversare con toni minacciosi nei confronti delle persone offese. B. riferisce di una circostanza (confermata dal N.), in cui M. proferisce la frase: *"bisogna bloccarli quei ricchioni su per le scale e massacrarli di botte"*. B. riferisce anche dei ripetuti tentativi di impedire il funzionamento dell'ascensore, bloccato ai piani inferiori dell'edificio, così da costringere i due, abitanti al piano superiore, ad usare, appunto, le scale. In un'altra circostanza, sempre l'imputato li aveva minacciati di dare fuoco alla casa per presunti debiti condominiali. B. ha riferito anche in merito all'aggressione subita nel giugno del 2014 (a seguito della quale è stata sporta la querela), ad opera di alcuni minorenni, tra cui la figlia dell'imputato. Ogni pretesto era utile per contestare la coppia, dalle piante agli arredi collocati sul pianerottolo dai due ragazzi. Tale contesto è rilevante nella misura in cui in esso si collocavano gli atteggiamenti costantemente minacciosi dell'imputato, che prendeva spunto dalle polemiche più diversificate insorte nel condominio in merito ai due condomini "particolari", per perpetrare le proprie minacce.

Per la situazione creatasi, B. si rivolge alle forze dell'ordine in moltissime occasioni sin dal dicembre del 2012. Anche tale circostanza è particolarmente significativa per comprendere lo stato di esasperazione a seguito dei continui insulti, delle scritte in ascensore, degli atti vandalici alla sua vettura (in uso ad entrambi). Tali episodi hanno creato un contesto condominiale a dir poco teso (come pacificamente ammesso da tutte le parti), contribuendo ad instaurare quel clima di odio e rancore in cui le minacce e le molestie ascrivibili al M. si sono inserite. Difficilmente, infatti, risulta in altro modo decifrabile la comparsa di biglietti sulla porta dell'ascensore con scritte omofobe ricalcanti gli insulti diretti dall'imputato alla coppia (*"gay di merda dovete morire"*). Nell'e-mail prodotta

dalla parte civile, e diretta all'amministrazione condominiale, tali vicende sono analiticamente riepilogate. La circostanza che a tale e-mail non sia seguita riposta appare ulteriormente significativa, ancor più se collegata al fatto che i condomini, in genere, mostravano di temere M., al punto di non appoggiare la coppia nelle richieste di risoluzione delle morosità a lui attribuite (ammesse dallo stesso imputato, documentate in atti, e dunque pacifiche). Si riportano di seguito alcuni stralci sul punto delle dichiarazioni di B.: *"...le morosità presenti erano a carico appunto della famiglia M. e di un altro condomino, Agostino mi pare fosse il riferimento...ovviamente questa situazione portava parecchi problemi all'interno del condominio proprio perché c'era stata tutta una serie di lettere da parte degli enti fornitori di staccare i contatori del condominio ... Discutendone in via privata erano tutti abbastanza d'accordo nel voler gestire questa situazione, però poi nel momento in cui dovevano esporsi la maggior parte o rifiutava di presentarsi alle assemblee oppure negava di voler procedere..."*. B. ricorda in particolare un episodio in cui un condomino, con cui stava parlando sul pianerottolo, si è dato letteralmente alla fuga, alla comparsa dell'imputato: *"... era in piena estate, mi sembra la porta fosse aperta e si affaccia appunto M. con la moglie e questo condomino diventato ormai paonazzo è scappato letteralmente in casa lasciando fuori moglie e figlia..."*. B. trovava, quasi quotidianamente, immondizia sul suo pianerottolo e nella cassetta delle lettere (si rammenta sul punto la Cassazione sopra citata che ravvisa in gesti simili una delle possibili forme di stalking). Anche i commenti all'installazione delle inferriate e della telecamera, provenienti dai componenti della famiglia M., appaiono particolarmente significativi per la valutazione della condotta attribuibile all'imputato (*"frocì di merda vi siete barricati dietro le inferriate e le telecamere perché avete paura di noi"*). Gli stessi danneggiamenti alla vettura (documentati per via fotografica) devono essere messi in relazione alle aggressioni subite dalla coppia da parte della famiglia M. nel giugno del 2014: *"Vedo il M., la moglie C., la figlia E. affacciati dal balcone del loro appartamento piano primo. E.: non vi è bastata la macchina? Non vi sono bastate le botte? C.: se volete ve ne diamo altre. Ci allontaniamo ed ancora sentiamo la C. dire ai presenti: guardale, sembrano due donnine innamorate. Ridendo contenti tutti e tre insieme con fare allusivo ed offensivo"*. Anche in ordine all'episodio del 22 giugno 2014, su sollecitazione della difesa, B. ha confermato: *"Ascensore da diverso tempo bloccato ad altro piano, probabilmente al quarto, dov'è in corso un ennesimo raduno dei condomini. In compagnia del mio compagno necessitiamo di scendere per uscire dallo stabile ove mai passiamo sempre meno tempo. Non ci è possibile usare l'ascensore né scendere per le scale onde evitare discussioni, vista la riunione in corso proprio sul pianerottolo piano quarto. Mentre attendiamo la possibilità di abbandonare lo stabile, il M. grida distintamente: Bisogna bloccarli per le scale quei due ricchioni, su e massacrarli di botte. Con supporto della signora S. che lo incita dicendo: sono pienamente d'accordo. Il tutto gridando dal pianerottolo probabilmente consapevoli del fatto che sentissimo in attesa di poter usare l'ascensore"*. A seguito di tale situazione, B., che ammette di essere soggetto particolarmente emotivo, circostanza di certo notata dall'imputato, si è dovuto rivolgere a medici specialisti, iniziando una cura antidepressiva con affiancamento psicoterapeutico perdurante. Anche a causa di queste vicende, la relazione tra i due va gradatamente deteriorandosi, fino alla separazione. B., con grande sofferenza morale e psicologica, oltre ai danni

economici, abbandona, infine, l'appartamento, trasferendosi nuovamente dai genitori.

Altrettanto lucida e circostanziata la deposizione di N.C. che, confermando quanto già dichiarato dall'ex compagno, ha fornito ulteriori dettagli, specie sulle circostanze direttamente vissute. In particolare, ha riferito sulle "curiosità eccessive" che, sin da subito, l'insediamento della coppia ha suscitato nel condominio, qualificate dal N. come addirittura legittime; atteggiamento, questo, che concorre a connotare la sua deposizione come particolarmente credibile, in quanto avulsa da preconcetti o motivi di odio e risentimento preconstituito nei confronti dei condomini e dell'imputato in particolare. N. parla di visite ed intrusioni frequenti, accompagnate da domande in verità molto invadenti sulla provenienza di entrambi i nuovi inquilini, la loro professione e, soprattutto, i rapporti tra loro intercorrenti (con domande sulla eventuale parentela di sangue, motivata su di una presunta somiglianza). N. ha dichiarato che immediatamente i rapporti con B. sono stati resi noti ("*siamo una coppia, ci siamo trasferiti qui per stare insieme*"), forse nella speranza, risultata vana, di sedare ogni ulteriore curiosità. Sono, invece, iniziati atteggiamenti collettivi di insofferenza, nell'ambito dei quali il comportamento del M. si è messo in luce per la particolare aggressività e pervicacia delle condotte realizzate (e per le quali è imputato). Le prime avvisaglie iniziano a seguito di quanto riferito alla coppia dalla gestrice del bar di fronte al condominio (Z.), abitualmente frequentato dai due; la donna, infatti, mostrandosi cordiale e cortese, mise, al contempo, in guardia le persone offese, invitandole ad evitare di esternare il loro rapporto ("*cercate di non dirlo tanto in giro... ho sentito che non siete molto benvenuti in questa casa*"); N., ad ulteriore riprova dell'atteggiamento neutro inizialmente tenuto (e quindi della credibilità della sua versione dei fatti), reagì con indifferenza alle avvertenze della Z. ("*se ne facciano una ragione...*" della presenza di una coppia omosessuale nel condominio). Da notare, nella progressione lucida e precisa del racconto effettuato da N. in udienza, l'inarrestabile crescendo di atti intimidatori di cui la coppia è stata vittima e nel cui contesto devono necessariamente essere inserite le condotte addebitate all'imputato, rammentando quanto sopra ampiamente già illustrato in punto di diritto ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie e, quindi, della responsabilità penale al medesimo imputabile. Ed infatti, il ragazzo rammenta i primi episodi di intolleranza, avvertiti come raffreddamento dei rapporti con i condomini, a seguito (addirittura) del mero posizionamento di piante e fiori sul pianerottolo della coppia o dell'abbellimento dell'ascensore tramite l'apposizione di uno specchio, non graditi soprattutto dal M.. L'episodio dello specchio è particolarmente significativo, in quanto, per come riferito al N., già in passato alcuni condomini avevano cercato di apporlo per rendere meno claustrofobico l'ascensore, ma era stato misteriosamente rimosso. Questo per dimostrare come, a prescindere dall'omosessualità della coppia, ogni intromissione in una gestione quasi autoritaria dell'edificio, veniva avversata dai condomini più influenti, tra cui figurava indubbiamente M.. E ciò denota, una volta di più, come l'imputato esercitasse un potere di fatto nell'ambito del contesto condominiale, andato in crisi con l'arrivo della coppia che, oltre ad essere omosessuale, era soprattutto reattiva nei confronti dei suoi comportamenti impositivi; di qui l'avversità verso i nuovi inquilini, poi tradottasi in una vera e propria vessazione, tramite minacce dirette e

indirette, e la sobillazione del resto degli abitanti dell'immobile, sfruttando l'orientamento sessuale delle due vittime. Dai danneggiamenti alla pompa dell'acqua, fatta installare dalla coppia per garantire la pressione nell'appartamento, altrimenti scarsa, continuamente manomessa per interrompere il flusso dell'erogazione, fino alle scritte (documentate nel fascicolo fotografico in atti), più volte cancellate dal N. e puntualmente riapparse nell'ascensore, che, tra l'altro, veniva sistematicamente bloccato al primo piano (dove risiedeva M.) con le porte aperte, obbligando i ragazzi, che abitavano al quinto, ad utilizzare le scale. N. ha dettagliato poi i numerosi scontri avuti con M. e C., moglie dell'imputato, proprio per il funzionamento dell'ascensore e per il parcheggio dell'autovettura del B.. *“Noi avevamo la possibilità tra virgolette, la gentilezza, la concessione del signore che ha il supermercato di fronte a noi che ha una telecamera con un passo carraio. Dopo una determinata ora si può parcheggiare e parlando in confidenza con lui mi disse: “Ragazzi, parcheggiate lì la sera, basta che me la togliate al mattino. C'è la telecamera in tal caso potete visualizzare”... avevamo già ricevuto dei danni, cioè dei danni, chiamiamoli danni, molto leggeri inizialmente, parcheggiavamo sotto casa, trovavamo proprio a livello della casa di M.... perché il posto sotto casa sua era sempre libero e ci era stato confidato: “Nessuno ha mai il coraggio di parcheggiare lì per l’Africa Market”... mi dispiace, è così.... Non parcheggiano lì perché... il signor M. deve avere il parcheggio riservato lì”... Mi venne detto da parte di Amelia, che è la signora del bar... che mi disse: “In quel parcheggio lì nessuno osa mai parcheggiare perché è riservato....per il signor M.”.... Per evitare questioni abbiamo parcheggiato di fronte la telecamera....”*. La circostanza veniva confermata al N. anche dal titolare di una autorimessa ivi collocata, tale Raffaele, che, tra l'altro, come emerso nel corso dell'esame del N. effettuato dal difensore di M., ha anche aggredito fisicamente il N. proprio a seguito di un diverbio scaturito per il posto auto; in quella occasione il predetto R. disse: *“questo posto è riservato al signor M.”*. Fu in quella occasione che la moglie di M., affacciandosi alla finestra, disse: *“Pezzo di ricchione di che hai paura, che ti facciamo i danni alla macchina che devi sei costretto a parcheggiarla lì davanti la telecamera?”*. N. prosegue: *“poi ci sono stati altri episodi dove trovavamo bottiglie rotte sul cofano, preservativi usati, vomito, padellate di olio ... urinate sulla maniglia della macchina eccetera eccetera, scritte sul cofano...”*. La C. anche in occasione dell'installazione della telecamera davanti al portone di casa della coppia apostrofò il gesto dicendo *“avete paura che stavolta i danni ve li facciamo su questa volta?”*. N. racconta altresì di quando, in tarda serata, M. citofonava all'appartamento, proferendo la frase *“Pezzo di merda, bastardo, ricchione. Pezzo di merda, stronzo, figlio di puttana, scendi che ti faccio nuovo, ti rompo il culo”, una roba del genere.* N. riferisce anche sull'episodio dell'aggressione in strada, effettuato da un gruppo di ragazzi frequentatori della figlia del M., tra cui il fidanzato della medesima; particolare significativo riferito dal N.: proprio il fidanzato della ragazza, mentre N. veniva aggredito a pugni, sollecitava gli aggressori a colpirlo sulla pancia, dove erano presenti le cicatrici per gli interventi effettuati per altre ragioni di salute; e come ribadito dal N., solo M. sapeva della cicatrice, per averglielo riferito proprio N., reclamando anche per tali ragioni l'uso dell'ascensore. In un'altra circostanza, sempre la moglie del M., davanti all'ascensore, aperto e bloccato al primo piano, aggredisce verbalmente i ragazzi dicendo *“qui i froci l'ascensore non lo usano, se volete le scale a piedi”*. E'

evidente che tali condotte, poste in essere dalla moglie dell'imputato, non sono direttamente collegabili al medesimo, ma è altrettanto evidente che le stesse si collocano all'interno della sequenza temporale delle condotte a lui contestate. Tant'è che, proprio a seguito dei diverbi avuti dalla coppia con la C., successivamente M. aggrediva verbalmente i ragazzi proferendo la frase *“voi non siete un cazzo, state molto attenti perché vi faccio trovare divise in casa, i guai cominciano da oggi... vi state mettendo in guai più grossi di voi.. state attenti a quello che fate”*. N. riferisce ancora un altro grave episodio che vede protagonista direttamente M. e un secondo soggetto a lui non noto (M.M.), filmato dalle telecamere dell'appartamento della coppia, come precisato dal N. stesso visionando il fascicolo dei rilievi tecnico-video-fotografici-descrittivi versati in atti; da notare che, anche in questa circostanza, M., sapendo della telecamera, evita di salire al piano dei ragazzi, ove, invece, si presenta proprio l'altro soggetto, tra l'altro del tutto estraneo al contesto condominiale; l'uomo, dopo aver minacciato di dar fuoco alla casa della coppia nel caso in cui i due non avessero pagato l'installazione della nuova pompa condominiale, aggrediva fisicamente N., scaraventandolo a terra all'interno del condominio, dove il ragazzo aveva tentato di raggiungerlo per farsi dare le generalità; dopo di che, M. fa salire l'uomo sulla sua vettura, davanti alla quale si para N., che rischia così di essere investito; in quella circostanza M. disse, tra l'altro: *“ti stai mettendo in un problema più grosso del tuo, stai attento perché la prossima volta ti sparo in testa”*. Due giorni dopo questo episodio, sempre all'interno del condominio, N. e B., uscendo di casa, trovano nuovamente l'ascensore bloccato e sentono al piano inferiore M. dire: *“devono scendere dalle scale perché dobbiamo massacrarli di botte”*. N. specifica di aver visto M. mentre proferiva questa frase; sui presenti, a parte alcune comprensibili imprecisioni, dovute anche alla pluralità degli eventi, N. fornisce indicazioni precise, rammentando con certezza la presenza anche della moglie e della figlia di M.. N. ha anche affermato di aver chiesto ai condomini presenti in quella occasione di venire a testimoniare sul punto, ma alcuni di loro si sono rifiutati proprio per timore del M.. Il ragazzo ha inoltre riferito di essere stato più volte fisicamente aggredito. Agli atti sul punto risultano diversi certificati che attestano accessi al PS per lesioni da aggressione (8 agosto 2013, 19 e 20 febbraio 2014, 23 giugno 2014), riferite all'episodio avuto con il Raffaele, a percosse subite dalla condomina del piano inferiore, alla rapina; tutti fatti, quindi, che trovano ulteriore riscontro nei predetti referti. N., infine, conferma che, all'esito di tutti questi fatti, la coppia decide di lasciare l'appartamento in cui restano custoditi beni di loro proprietà ancora non ritirati. Il ragazzo, che durante tutta la deposizione si è mostrato profondamente scosso per quanto vissuto e sopra riferito, chiude la testimonianza, dicendo di sentirsi ancora in pericolo. Da evidenziare che, per il profondo disagio sofferto, N. ha tentato due volte il suicidio e vive assumendo psicofarmaci, continuando a soffrire di incubi notturni e ansie.

Z., la moglie del titolare del bar di via (omissis), fronte condominio, a cui hanno fatto riferimento B. e N., ha confermato i rapporti esasperanti avuti dai due con il resto del condominio, causati soprattutto dalla loro omosessualità; ha poi confermato quanto a lei riferito dai due ragazzi sulle scritte in ascensore, sulle manomissioni dell'autoclave; è stata inoltre teste oculare dell'episodio relativo al tentativo di investimento del N. da parte del M., da lei conosciuto come uno dei

condomini di via (omissis) (“.. il N. – ndr N. – si era messo davanti alla macchina... per non farlo allontanare in quanto aveva chiamato le forze dell’ordine... il M. accelerava per spaventarlo...”); ha inoltre riferito che il N., il 25 giugno 2014, l’aveva chiamata per telefono, riferendole di essere stato aggredito (era il giorno della rapina) e di essere in ambulanza, chiedendole di andare presso la sua abitazione per controllare che fosse tutto a posto, temendo di aver lasciato la porta aperta (circostanza riferita anche dal N. e dalla teste, dunque, confermata); in quella occasione N. disse alla Z. di essere stato aggredito dalla figlia del M.; in genere, però, la teste si è mostrata decisamente reticente e attenta ad evitare riferimenti diretti alle condotte del M., confermate solo su contestazione di quanto dalla stessa, invece, riferito alla PG nel corso delle indagini.

V.A., condomina di via (omissis), abitante sullo stesso pianerottolo della coppia, ha parimenti confermato il clima teso esistente nel condominio per la presenza dei due ragazzi, le scritte omofobe in ascensore (mai cancellate e ancora presenti al momento del dibattimento, nonostante le ripetute richieste di cancellazione avanzate dalla coppia), i danni alle pulsantiere dell’ascensore stesso al quinto piano (altro particolare riferito dalle persone offese), il fatto di essere stata spesso costretta ad usare le scale perché l’ascensore era bloccato ai piani inferiori, le aggressioni dagli stessi subite a seguito della rapina, constatandone direttamente le contusioni, i frequenti racconti a lei effettuati dai due sui tanti episodi di insulti e offese ricevute nel condominio a causa della loro omosessualità, riferendo anche sul profondo turbamento derivatone ad entrambi, fino al rilascio dell’appartamento a causa della situazione creatasi; anche questa teste, comunque, si è mostrata abbastanza restia a riferire i dettagli di quanto conosciuto sulla vicenda oggetto del processo, ammettendo circostanze rilevanti solo su sollecitazione delle parti, in contestazione di quanto dalla stessa riferito alla PG in sede di indagini, anche sul clima nel condominio, cambiato sicuramente da quando sono arrivati B. e N. con l’insorgenza di vari “problemi”, tra cui le scritte in ascensore; la teste ha comunque riferito di essere per lo più assente dall’appartamento sia durante il giorno (uscendo di casa alle 8 e rientrando alle 21 di sera) sia nei fine settimana (trascorsi altrove) e quindi di non aver avuto modo di assistere direttamente agli episodi riferiti dai ragazzi, mostrando, comunque, di avere forti remore nel riferire sulle condotte del M. (addirittura in riferimento al comportamento da lui tenuto nelle assemblee condominiali “...si alterava un po’ rispetto a quello che noi decidevamo di fare nei suoi confronti ...”); la teste ha chiuso la deposizione affermando di aver, però, messo in vendita il suo alloggio “perché non mi piace quel tipo di condominio”.

M.L., medico psichiatrico ASL, ha dichiarato di avere in osservazione B., e di aver riscontrato (dal settembre del 2013) una serie di sintomi ascrivibili ad una forma ansioso depressiva piuttosto importante, a seguito della quale gli aveva prescritto una terapia farmacologica, con valutazione di un periodo di astensione lavorativa e terapia psicoterapeutica ulteriore di supporto; il tutto valutato negli incontri periodici, in corso anche durante il dibattimento; tale stato psichico era riferibile ad aspetti di gravissima conflittualità ambientale vissuta in ambito condominiale, a seguito di episodi gravi, incresciosi, inaccettabili nei quali il B. si trovava al centro, vissuti come una sorta di “guerra interna... cospirazione nei suoi confronti...”; il medico conferma quanto riferito dal B. sulle scritte omofobe, i pesanti e frequenti

insulti ricevuti, e le aggressioni subite; gli effetti di tale situazione sono stati puntualmente descritti dalla dottoressa: *“una sorta di destabilizzazione a livello emotivo. Nel senso che il paziente in oggetto era assolutamente... viveva un’ansia costante che non era più soltanto un’ansia libera, era diventata anche somatizzata. Quindi non dormiva la notte, aveva problemi di gastralgia, problemi di cefalea, una sorta di costante stato di tremore. La stessa cosa la viveva anche quando poi veniva in colloquio da noi, per cui avevamo impostato anche una terapia ansiolitica proprio per cercare di rilassarlo un minimo. Ma ultimamente, mi riferisco al mese di giugno, soprattutto dell’anno successivo, quindi del 2014, sembrava che la terapia farmacologica avesse un effetto molto relativo, nel senso che lui ormai era all’interno di questo, purtroppo, brutto film che poi purtroppo non era un film era una realtà e che nulla bastasse. Per cui aveva paura di uscire di casa, mi riferiva che un osava uscire sul pianerottolo, che non si poteva parlare di prendere un ascensore, senza la paura che si aprisse l’ascensore e li trovasse lì fuori, paura di trovarli fuori da casa come era già successo in passato, perché mi era stato riferito di un appostamento fuori dall’edificio, per cui aveva proprio paura. Si era sviluppato un tale terrore che io stessa gli avevo consigliato, a questo punto, piuttosto di cambiare casa. Cioè di andare altrove, così non si può vivere. Credo che nessuno potrebbe vivere, entrando in casa con il coltello tra i denti (...) quindi temere per la propria incolumità. Quindi gli avevo proposto di ipotizzare, lui era molto dispiaciuto all’epoca, mi ricordo, perché teneva molto alla sua casa, come l’aveva arredata, quello che ci aveva messo anche a livello simbolico in quella casa, ma so che poi costretto dalle circostanze l’ha poi in effetti venduta. Per cui è tornato a vivere con i suoi”*. La dottoressa ha poi specificato che la terapia era ancora in corso in quanto la condizione psicofisica del B. rimaneva precaria; ha inoltre specificato, su domanda della difesa, che tale condizione era dovuta agli episodi vissuti nel condominio, rimanendo altre situazioni (tipo problemi legati alla relazione con il partner, al ritorno a casa dei propri genitori, etc) del tutto collaterali, fermo restando, sul punto, quanto già precisato in termini giuridici in merito all’evento di danno a cui il 612 bis cp fa riferimento (e a cui qui si rinvia).

M.A., l’altro medico della ASL che ha visitato B. nell’agosto del 2013 per poi indirizzarlo alle strutture psichiatriche competenti, ha parimenti riferito che i problemi psicologici e psichici del ragazzo, estranei all’ambiente lavorativo, influivano, comunque, pesantemente sulla professione svolta.

M.F., psicologo di B., ha parimenti confermato i gravi disagi mentali insorti nel paziente a seguito delle vicende condominiali oggetto del presente procedimento, conosciuti sin dal settembre 2013 e tuttora in terapia, anche se la situazione è leggermente migliorata da quando il ragazzo ha lasciato l’appartamento di via (omissis), permanendo a livello interiore uno stato traumatico difficile da rimuovere; il medico ha confermato, tra l’altro, i riferimenti espliciti effettuati dal B. sulle condotte dell’imputato; ha infine precisato che la stessa crisi della coppia era fortemente connessa alle vicende condominiali vissute e che solo con la condomina del piano inferiore vi erano conflitti di natura esclusivamente pratica (infiltrazioni etc) mentre per il resto i conflitti nascevano dall’atteggiamento omofobico degli altri condomini.

Nel corso del suo esame, l'imputato ha sostanzialmente negato tutti gli addebiti, affermando di essersi limitato ad ammonire gli imputati per il comportamento ingiurioso e a volte violento da loro tenuto nei confronti della moglie; a tal proposito ha riferito alcuni episodi, accaduti, però, quando lui non era in casa; in particolare ha raccontato che la coppia, in una circostanza, aveva aggredito la sua consorte, tentando di buttare giù la porta di casa e insultandola con frasi del tipo "*puttana paga i debiti che hai da pagare*", dando calci all'ingresso dell'abitazione; il giorno dopo M., incontrandoli, disse loro di non rivolgere più la parola alla moglie e di non insultarla più, affermando che, se si ripeteva una cosa del genere, lui avrebbe chiamato i carabinieri; questa sarebbe stata, secondo l'imputato, una delle poche volte in cui ha rivolto la parola alle persone offese (tranne una seconda volta, per strada, in circostanze non meglio specificate); l'imputato non ha saputo collocare nel tempo questi due sporadici contatti con B. e N., dicendo, comunque, che a seguito dell'aggressione con calci alla porta di casa, la figlia all'epoca minorenni (16/17 anni), presente con la madre, ha riportato addirittura dei traumi ("*mia figlia ha paura, si guarda attorno quando esce, chiama sempre al telefono, fa finta di essere sempre in collegamento, perché ha paura delle circostanze che sono accadute*"). Appare evidente che tali dichiarazioni, del tutto inverosimili, se solo si pensa a quanto riferito dalle persone offese e dagli altri testi e alla assoluta impossibilità di credere che, a fronte dei ripetuti e costanti conflitti, solo a porre mente alle vicende strettamente condominiali (del resto pacifiche), soltanto in questa circostanza M. abbia avuto occasione di rivolgere la parola alle persone offese, avevano, comunque, l'intento di ricostruire diversamente i fatti riferiti dalle vittime in relazione alla frase "... *vi mando le divise in casa..*" a lui addebitata. Così dicasi anche in relazione a quanto dichiarato dall'imputato in merito ai fatti relativi alle minacce rivolte alla coppia dall'amico dell'imputato; è particolarmente significativo che soltanto su questo episodio (ampiamente riscontrato) M. abbia fornito dettagli precisi (limitandosi per il resto ad affermare generiche smentite); ed infatti ha fornito il nome del soggetto che era con lui, indicandolo in M.Mi., amico di vecchia data, con problemi di perdita di memoria per ragioni di salute; e per tali ragioni, non ricordando dove abitasse M., quel giorno M.Mi. è andato all'ultimo piano, per sbaglio; dopo essere ridisceso, visto il nome sul campanello della porta, suonava al M. che lo invitava a mangiare, facendolo salire in macchina; in quel frangente, N. si sarebbe scaraventato contro l'auto, battendo sui vetri, pretendendo di conoscere le generalità del M.Mi., reo soltanto di essere salito sino al piano della abitazione della coppia; in quella circostanza, lo stesso M.Mi. sarebbe uscito dalla macchina fornendo le proprie generalità; M. ha addirittura affermato : "*è vero che io ho accelerato ma per spegnere la macchina*". Frase che si commenta da sola. In merito alla frase "*devono scendere dalle scale perché dobbiamo massacrarli di botte*", il M. ha fornito una versione completamente confusa, tranne che su un punto e cioè che l'assembramento di condomini nell'ambito del quale quella frase sarebbe stata proferita (non da lui ovviamente) era al quarto piano e non al piano terra (circostanza non affermata da nessuno e comunque irrilevante). Sull'episodio della rapina, M. ha, in sostanza confermato la presenza della figlia minore in quella circostanza.

Per il resto l'imputato ha fornito una versione dei fatti diretta a smentire tutte le circostanze riferite dalle persone offese, pur ammettendo implicitamente solo parte

del racconto; e così, avrebbe sì citofonato alla coppia di notte, ma solo una volta per reclamare con cortesia l'ascensore bloccato al quinto piano (lasciando intendere che B. e N., sentito arrivare M. e la moglie, avevano chiamato l'ascensore per impedirne l'uso).

L'atteggiamento negatorio dell'imputato, ben riassunto dall'espressione dal medesimo usata ("... *a me quei personaggi non mi interessano...*") si spinge fino al punto di disegnare una situazione dove le vere angherie erano compiute dalla coppia nei confronti di tutti gli altri condomini ("*facevano un po' di angherie, sbattevano la porta, insomma delle cose...*"). La scarsa verosimiglianza di tutte le dichiarazioni rese è dimostrata anche dalle numerose contraddizioni; una tra le altre, particolarmente significativa, quando, dopo aver detto che la coppia si metteva ampiamente in "evidenza" (pag. 10 delle trascrizioni) ha poi più volte ribadito di non aver mai "fatto caso" a come si comportassero. Ed ancora. Dopo aver detto di essersi relazionato con B. e N. solo due volte (dopo il fatto della aggressione alla moglie e in occasione della visita del M.Mi.), ammette (dopo averlo ampiamente negato) che altre discussioni ci sono state in merito all'installazione delle inferriate e per le sue morosità condominiali.

Quanto riferito dall'imputato, ha trovato, ovviamente, conferma e conforto nelle dichiarazioni di C. (la moglie), anche in termini di scarsa verosimiglianza, a partire dall'affermazione "*non avevamo nessun tipo di rapporto (con B. e N. – ndr -), buongiorno, buonasera quando ci si incontrava per le scale o fuori*". Per il resto, ha ammesso di aver avuto una sola discussione con i due, per la storia del parcheggio dell'auto, ma non perché il posto fosse "riservato" a suo marito né per apostrofare il fatto che parcheggiassero vicino alla telecamera, ma solo perché, nel posizionare l'auto, davano colpi alle vetture ivi in sosta, avanti e indietro; in quella circostanza sarebbero stati proprio B. e N. ad insultarla, per poi prendere a calci la porta di casa del M., dopo aver oscurato l'occhiello e gridato "*aprite polizia*", mostrando "*una specie di distintivo*" e spaventando molto la figlia minore presente (fatto per cui, comunque, non ha chiamato le forze dell'ordine né sporto denuncia: "*sono cose di condominio non si va dai Carabinieri per stupidaggini*"), nonostante il grosso spavento suo e della minore (la stessa poi indagata per la rapina al N.) e nonostante la natura dell'azione che, se perpetrata con quelle modalità, si presentava decisamente aggressiva e preoccupante; ha poi rammentato il fatto già riferito dal marito, sul richiamo dell'ascensore e la citofonata per chiedere alla coppia di chiudere le porte e consentire a loro l'accesso; anche lei, come il marito, ha ribadito che, prima dell'arrivo della coppia, nel condominio si respirava un clima sereno e tranquillo, poi turbato dai problemi creati dai nuovi inquilini (non meglio specificati); calma e tranquillità tornata dopo la loro fuoriuscita.

M.Mi., l'amico di vecchia data che non veniva a trovare l'imputato da venti anni, giunto quel giorno di giugno 2014 per finire casualmente sul pianerottolo delle persone offese, minacciandole di dar fuoco alla casa, ha parimenti negato le minacce, confermando il racconto dell'imputato: "*Non ricordavo il piano (dove abitava M. – ndr -) ho provato a suonare ma non mi rispondeva nessuno, allora ho detto vado su fino all'ultimo piano e a scendere mi faccio piano per piano finché trovo casa sua*"; questa la sua versione dei fatti. Una volta trovato l'appartamento dell'imputato, M.Mi. suona, M. apre e, dopo venti anni che non si vedevano,

prendono un caffè e di corsa vanno verso la vettura. A quel punto arriva un signore (N.) che inizia ad inveire contro di lui *“dicendomi cose che non avevano né capo né coda”*. Tali dichiarazioni, oltre a connotarsi per la particolare inverosimiglianza (non si spiega, per tacere d’altro, come un soggetto affetto da problemi di memoria sia riuscito a ricordare in dibattimento queste circostanze accadute due anni prima), colorano l’episodio ai danni del N. (se possibile) di tinte ancora più fosche e ne fanno, per le modalità adoperate, uno dei fatti più gravi nel quadro dello stalking contestato all’imputato, arrivato al punto di adoperare (per non esporsi direttamente) l’azione di terzi al fine di minacciare la coppia.

L.A., l’inquilina del piano sottostante l’appartamento della coppia che con i due ha avuto sin da subito problemi (per i lavori di ristrutturazione prima e di infiltrazioni di acqua poi), ha ribadito che, se c’erano dei soggetti molestatore e ingiuriosi, erano proprio B. e N., e se c’era una vittima, era lei, che, per le molestie e aggressioni subite, ha chiamato *“otto, dieci volte i carabinieri”*, e ha avuto anche un infarto (*“mi hanno rovinato la salute, la vita”*). Al di là di queste affermazioni, appare significativo il fatto che tale teste, a smentita di quanto affermato dall’imputato e dalla di lui moglie, e a conferma di quanto riferito dalle persone offese, ha riscontrato l’estemporanea riunione condominiale sul suo pianerottolo, nel corso della quale M. ha proferito una delle sue frasi minacciose (dobbiamo farli scendere dalle scale e riempirli di botte) che, comunque, la teste dice di non aver sentito, per essersi allontanata (*“sono entrata in casa per prendere il numero dell’amministratore sono uscita e c’era il bordello”*, ma l’unico che urlava, dice la teste, era N.).

C.G., altro inquilino del condominio di via (omissis), genero della L.A., sentito sull’episodio della riunione estemporanea sul pianerottolo della suocera, ha detto di aver visto, rientrando, M. ed altri scendere dalle scale chiedendo informazioni sull’antenna TV, staccatasi durante la partita della squadra Nazionale; non era, comunque, presente alla discussione sopra riportata. Anche lui, comunque, parla di B. e N. come di soggetti disturbatori, che lo insultavano, bloccavano l’ascensore e così via; addirittura buttavano secchiate d’acqua sul pianerottolo al passaggio del figlio del teste (di 4 anni di età).

B.S., altro inquilino del condominio, dopo aver risposto, come gli altri, alla domanda sui rapporti con le persone offese affermando *“buongiorno, buonasera”*, ha poi riferito che numerose erano le discussioni con la coppia, affermando che, comunque, le stesse riguardavano disfunzioni del condominio, di cui, in effetti, i due non avevano colpa (rumorosità della pompa installata etc) e che, in effetti, M. era moroso. Per il resto, ha detto di non sapere nulla sui fatti in causa.

B.P., altra inquilina, dopo aver affermato, anche lei, che i rapporti con B. e N. erano inizialmente cordiali (buongiorno, buonasera), ha solo potuto affermare che poi i due si comportavano un po’ male (senza altre specifiche) e che all’episodio accaduto sul pianerottolo della L.A. aveva assistito suo marito A.A.; lo stesso indicato dal N. come fortemente intimidito dal M. e che, in effetti, non è stato sentito, avendo fatto pervenire impedimento in cui affermava di non poter venire in Tribunale altrimenti perdeva il lavoro e avendo il difensore dell’imputato

rinunciato poi alla sua testimonianza, come pure a quella degli altri condomini inizialmente inseriti nella lista. Del resto anche un'altra teste, A.C., aveva dichiarato l'impossibilità a presenziare in Tribunale, per problemi di deambulazione (allegando un referto per artrosi).

I documenti acquisiti

Agli atti del fascicolo processuale, come in parte già sopra indicato, risultano, altresì, le annotazioni a firma dell'Ispettore Capo P. del 15 luglio 2014, del 2 settembre 2014, e del 13 ottobre 2014, acquisite con il consenso delle parti con rinuncia all'esame dell'operante. Nelle stesse si dà ampiamente conto dell'esposto presentato da B. il 9 giugno di pari anno e della successiva denuncia del 21 giugno, in cui, con piena coerenza rispetto a quanto dichiarato in dibattimento, lo stesso dava conto di tutti gli episodi sopra riferiti; si conferma inoltre l'intervento di una pattuglia del comm.to di PS San Donato il 23 giugno 2014, a seguito dei fatti che hanno visto come protagonista M. e M.Mi. (del quale nell'annotazione sono assenti le generalità); si dà conto dell'identificazione di una dei ragazzi indicati dal N. come autori della rapina e di come, solo dopo svariati tentativi, la PG riusciva a reperire M., invitandolo presso gli uffici del Nucleo per gli atti di rito. Nell'annotazione del 13 ottobre, infine, l'Ispettore evidenzia che il condominio presentava "problematicità" in quanto erano stati posti in vendita ben 4 alloggi ed una unità immobiliare era stata posta in vendita a mezzo di asta giudiziaria e che una condomina (non citata in lista da nessuna delle parti) aveva espresso timore nel raccontare ciò che accadeva all'interno dello stabile in quanto in passato aveva subito ritorsioni con taglio dei pneumatici della vettura, mentre altri condomini si rendevano ripetutamente irreperibili per le SIT, riuscendo, infine, a sentire solo V.. Agli atti risulta anche un elenco degli interventi richiesti da N. e B. alla PG (prodotti dalla difesa dell'imputato) che attestano quanto in verità già evidenziato dalle persone offese e smentiscono la teste L.A., in quanto non risultano chiamate dalla medesima effettuate. Il fatto che nella scheda si evidenzi come tutti gli interventi si concludono sistematicamente con "un nulla di fatto" va posto in relazione al mancato rinvenimento in loco dei cittadini extracomunitari nel market africano sito al civico 16 di cui, evidentemente, N. e B. (come emerso pacificamente in dibattimento ma del tutto irrilevante per i fatti in causa) lamentavano la presenza. Vi sono, inoltre, le e-mail prodotte dalla parte civile relative alle varie problematiche condominiali evidenziate nel corso del dibattimento, che confermano quanto riferito da N. e B., compresa la mancata eliminazione delle scritte omofobe in ascensore (che, del resto, tutti i testi sentiti in dibattimento hanno confermato ancora esistenti). I comunicati sugli atti vandalici all'impianto ascensore e nello stabile, prodotti dal PM, insieme alle e-mail indirizzate dalla coppia all'amministrazione condominiale, alle fotocopie dei biglietti omofobi, alle copie dei verbali di assemblea condominiale, con relativi ordini del giorno, alle copie dei referti medici di N. e di B. (alla cui lettura si rinvia), offrono ulteriore riscontro a quanto dagli stessi riferito, come pure l'ampia documentazione fotografica sulle lesioni subite, sulle scritte omofobe in ascensore, sul danneggiamento della pulsantiera, della pompa e della vettura del B., sulla presenza di condomini nel pianerottolo delle persone offese documentata dai

fotogrammi estrapolati dalla telecamera dagli stessi installata a seguito delle vessazioni subite.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra ampiamente illustrato, dunque, deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascritto. Va rilevato, anzi, che dall'istruttoria dibattimentale quanto descritto nel capo d'imputazione appare addirittura riduttivo, fermo che, comunque, ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" - che ha natura di reato abituale - non si richiede un'incolpazione contenente la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa. (C. Pen., Sez. V, n. 7544 del 25/10/2012 - dep. 15/02/2013, C., Rv. 25501601). Non vi è alcun dubbio che, nel caso di specie, la condotta imputata abbia determinato un essenziale mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, oltre ad aver indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità (C. Pen., Sez. V, n. 29872 del 19/05/2011 - dep. 26/07/2011, L., Rv. 25039901), del resto ampiamente comprovato. Nessun dubbio, inoltre, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, posto che, per il reato contestato, è sufficiente il dolo generico, il quale è integrato dalla volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice. Consapevolezza che nell'imputato era ampiamente radicata, tenuto anche conto delle complessive vessazioni subite dalla coppia nel contesto condominiale, di cui M. era sicuramente cosciente; deve, inoltre, considerarsi che dalle predette vessazioni derivava una maggiore fragilità delle vittime, già provate dal clima omofobo instauratosi, e quindi una ben più incisiva forza intimidatrice dei comportamenti dall'imputato tenuti, con rafforzamento degli effetti in termini di perdurante e grave stato di ansia e di paura, fondato timore per l'incolumità propria e del proprio compagno, costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita, fino all'abbandono forzato dell'appartamento. Eventi, questi, che nel caso di specie, devono essere considerati il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, in particolar modo esplicitata attraverso le espressioni proferite dall'imputato con fare intimidatorio; ed infatti proprio dalla reiterazione degli atti è derivato un progressivo accumulo di disagio che, alla fine della sequenza, è degenerato in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme previste dalla norma incriminatrice. In questo contesto appare significativo l'episodio che ha visto come protagonista l'amico ventennale del prevenuto, oltre che la rapina ad opera di un gruppo di ragazzi che ha portato al coinvolgimento della figlia minore del M. e del di lei fidanzato. Per l'ampiezza, durata e carica spregiativa della condotta criminosa posta in essere dall'imputato, la lesione della riservatezza e la manipolazione delle stesse identità personali delle vittime, nel contesto personale ed anche lavorativo, è stata deflagrante. Posto ciò, e rammentato che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione

richiesta dalla norma incriminatrice, non vi sono elementi per mettere in dubbio le condotte contestate e il racconto lucido, univoco e coerente di B. e N., ampiamente riscontrato. E del resto, in tema di valutazione della prova testimoniale, la vulnerabilità della persona offesa non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità; ed anzi, a ciò si aggiunge che il racconto di B. e N. deve essere ulteriormente apprezzato, tenuto anche conto della scarsa credibilità di quanto dichiarato dai testi della difesa, da valutarsi sulla base della comunicazione non solo verbale, e, segnatamente, con la relazione che li legava con l'accusato; ed infatti, i testi hanno mostrato un atteggiamento particolarmente agitato se non anche condizionato: quelli della difesa, univocamente schierati contro i due ragazzi (anche chi, con loro, a differenza della L.A., non aveva avuto problemi diretti di nessun tipo), e tutti complessivamente (compresi quelli del PM, Z. e V., esclusi solo i due medici, terzi estranei) sempre bene attenti a non pregiudicare la posizione di M.; tale circostanza avvalorava l'attendibilità della coppia vittima di vessazioni, in quanto coerente con il clima di intimidazione creato dal comportamento dell'imputato (si ricorda sul punto anche quanto evincibile dalle annotazioni dell'Ispettore sul teste intimorito, e infatti non citato, e quanto dichiarato negli impedimenti dei testi che non si sono presentati in udienza). Venendo, infine, al trattamento sanzionatorio, valutata la gravità della condotta, ma anche il contesto in cui la stessa si è sviluppata, si reputa congrua la pena di un anno di reclusione, senza riconoscimento delle circostanze generiche, tenuto conto dei precedenti dell'imputato e della particolare perversità dimostrata nel compimento del reato, oltre che del comportamento processuale, mai ispirato da segni di ravvedimento, sia pure sotto forma di elaborazione critica del contesto avversativo subito dalla coppia, ampiamente acclarato dai biglietti e dalle scritte in ascensore. Considerato il frangente particolare in cui il reato è stato commesso (e l'abbandono dello stabile da parte della vittima), può ritenersi applicabile la sospensione condizionale della pena, potendosi ritenere cessate le circostanze particolari in cui la condotta è maturata; si ritiene, però, necessario condizionare la medesima a segni di concreta resipiscenza, che sola può condurre ad una prognosi positiva sul futuro comportamento del condannato, e quindi al pagamento della provvisoria richiesta dalla parte civile e riconosciuta nel dispositivo, insieme al risarcimento dei danni materiali e morali, da liquidarsi in separata sede. Inoltre, l'imputato deve essere condannato anche alla refusione delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile, che si stima congruo liquidare in complessivi euro 2.300,00 più IVA e CPA.

Quanto all'individuazione del beneficiario di tale pagamento nei casi, come quello in esame, in cui sia l'imputato che la parte civile sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ci si deve chiedere se operi anche in questo caso il disposto dell'art. 110 comma 3 del dpr 115/02.

Un'interpretazione strettamente letterale di detta disposizione scongiurerebbe una simile estensione: infatti, il dato letterale (si ricorda che il comma 3 dell'art.110 prevede che, con la sentenza che accoglie la domanda di risarcimento del danno, il giudice, "se condanna *l'imputato non ammesso al beneficio* al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato") potrebbe indurre a sostenere, con interpretazione *a contrario*, che tale disposizione normativa non possa applicarsi al caso in cui l'imputato è ammesso al beneficio.

Aderendo a tale impostazione, però, non si riesce poi a fornire una risposta soddisfacente alla questione di come il giudice debba comportarsi nel caso, normativamente non disciplinato, in cui entrambe le parti (imputato e parte civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato: infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, infatti, verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

D'altra parte, la tesi, secondo cui in casi come quello in esame il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell'imputato che della parte civile, non può essere accolta perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull'imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.

E, soprattutto, tale soluzione si pone in contrasto con il condivisibile principio generale, affermato dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, secondo cui *“l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato”* (vedi Cass. Sez. V, n. 38271, 17/07/2008-07/10/2008, Rv. 242026, Cutone e altro; CED: in quel caso la S.C. aveva osservato che l'espressione “l'onorario e le spese agli avvocati” di cui all'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non contempla altri avvocati che quelli officiati dalla difesa del soggetto ammesso al beneficio).

In realtà, proprio tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, che stabilisce, da un lato, che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile (come dal risarcirgli i danni, pagare la pena pecuniaria ecc.) e, dall'altro, che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è sotto questo profilo integralmente equiparato all'imputato non ammesso, induce a ritenere che il disposto del comma 3 dell'art.110 T.U. 15.6.2002 n.115, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell'imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato: tale ammissione, infatti, non incide sull'esistenza e sulle modalità di adempimento dei suoi obblighi verso la parte civile, a cominciare da quello di rimborsarne le spese legali. E tale rimborso, ove la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non potrà essere disposta che in favore di chi queste spese ha effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso. In conclusione, dovendosi applicare l'art.110 comma 3 T.U. 15.6.2002 n.115 anche in casi come quello di specie, tali spese dovranno essere liquidate a favore dello Stato, attesa l'avvenuta ammissione (anche) della parte civile al patrocinio a spese dello Stato e in tal senso deve ritenersi corretto ex art. 130 c.p.p. il dispositivo.

Tenuto conto del ruolo, delle udienze e della complessità della vicenda processuale si prevedono termini più lunghi per la redazione delle motivazioni che si indicano in giorni 90, prorogati a seguito del trasferimento di questo giudice ad altro ufficio.

PQM

Visto l'art. 533 c.p.p. –
dichiara M. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni 1 di
reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 538, 539 c.p.p.
condanna M. al risarcimento dei danni morali e materiali nei confronti delle
costituite parti civili B. e N. da liquidarsi in separata sede.
Assegna una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5000,00 alle parti
civili

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna l'imputato al pagamento delle spese di costituzione, rappresentanza e
assistenza in giudizio della parte civile, che liquida in complessive Euro 2.300,00
oltre I.V.A. e C.P.A - ex art.110 comma 3 T.U. 15.6.2002 n.115 tali spese
dovranno essere liquidate a favore dello Stato, attesa l'avvenuta ammissione
(anche) della parte civile al patrocinio a spese dello Stato.

Visti gli art. 163 – 165 cp
Ordina la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della
provvisionale sopra indicata in euro 5000,00
Dispone la liquidazione al difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio
come da istanza.

Visto l'art. 544 c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza
Torino 18.5.2016

Il giudice
(Alessandra Cecchelli)